

# I RAPPORTI DI LAVORO NEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

## **Dott. Patrizia Sideri**

**Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Siena**

**-Esperto Scuola Regionale dello Sport Toscana**

**-Consulente Coni Point Siena**


**-Componente Gruppo di Consultazione ENP presso CNDCEC**

**-Componente Comitato di Redazione Fiscosport Srl**

**([www.fiscosport.it](http://www.fiscosport.it))**

**Palermo, 26 novembre 2015**

# I RAPPORTI DI LAVORO NEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI



**"JOBS ACT"**

**D.LGS. 22/2015 - 23/2015 - 80/2015 - 81/2015**

**NESSUNA MODIFICA ALLE PRESTAZIONI SPORTIVE  
DILETTANTISTICHE EX ART. 67, CO. 1, LETT. m), TUIR**



- viene confermata la **specificità del settore sportivo** e delle prestazioni svolte
- permangono i dubbi tra **redditi diversi** e **redditi di lavoro**

3

**“JOBS ACT”**

**D.LGS. 22/2015 - 23/2015 - 80/2015 - 81/2015**

- ❑ D. Lgs. 22/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati” (in vigore dal 07/03/2015)
  
- ❑ D. Lgs. 23/2015 “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti” (in vigore dal 07/03/2015)
  
- ❑ D. Lgs. 80/2015 disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro (in vigore dal 25/06/2015)
  
- ❑ **D. Lgs. 81/2015 “Testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (in vigore dal 25/06/2015)**

### “JOBS ACT”

#### D.LGS. 81 del 15/6/15 (IN VIGORE DAL 25/6/15)

❑ D. Lgs. 81/2015 “Testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni”



- ❑ sono individuate le diverse tipologie contrattuali
- ❑ viene **abolito il contratto a progetto**, di associazione in partecipazione, il job sharing, le mini co.co.co.
- ❑ viene **abolita la trasformazione dei rapporti monocommittenti (“false p. iva”)** in lavoro subordinato (di cui all’art. 69-bis D.Lgs. 276/03)

**“JOBS ACT”**

**D.LGS. 81/2015 - TIPOLOGIE CONTRATTUALI**

- ❑ Art. 52, co.1: **superamento del contratto a progetto** (i contratti in corso proseguono); abrogazione artt. da 61 a 69-bis della Legge Biagi (D.Lgs. 276/03)
  
- ❑ Art. 52, co. 2: **resta salvo quanto disposto dall'art. 409 c.p.c.** (*“rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”*); problema della corretta qualificazione dei rapporti: continuità, coordinazione, eterodeterminazione delle funzioni, subordinazione gerarchica, monocommittenza) 6

**"JOBS ACT"**

**D.LGS. 81/2015 - TIPOLOGIE CONTRATTUALI**

- ❑ Art. 2, co. 1: **a tutti i rapporti di collaborazione organizzati dal committente si applica la disciplina del lavoro subordinato** dall'1/1/16 (prestazioni esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo, organizzate dal committente per modalità di esecuzione, tempi e luoghi di lavoro)
  
- ❑ Art. 2, co. 2: fanno **eccezione**

*"le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore di asd/ssd affiliate a fsn/dsa/eps riconosciuti dal CONI"*

**"JOBS ACT"**

**EFFETTI SULLE COLLABORAZIONI IN AMBITO SPORTIVO**

- ❑ trattamento di **favore**: le collaborazioni non vengono automaticamente riqualificate in prestazioni di lavoro subordinato "*collaborazioni rese a fini istituzionali*"
- ❑ viene **abrogato l'art. 69-bis** del D. Lgs. 276/2003 introdotto dalla riforma Fornero: riconversione delle p. iva con monocommittenza ("**false p. iva**") in co.co.co. (e quindi in lavoro subordinato)
- ❑ nessuna modifica alle prestazioni sportive dilettantistiche ex art. 67, co. 1, lett. m), <sup>8</sup>tuir (**permangono i dubbi tra redditi diversi e redditi di lavoro**)

**"JOBS ACT"**  
**ABROGAZIONE ART. 69-BIS L. 92/2012**  
**("FALSE P. IVA")**

Requisiti specifici per verificare la genuinità delle partite Iva:

- collaborazione con lo **stesso committente** per **otto mesi** per **due anni consecutivi**
- **corrispettivo** derivante dalle collaborazioni, riconducibile allo **stesso centro di imputazione** di interessi, pur se in favore di soggetti diversi, **superiore all'80% nell'arco di due anni solari consecutivi**
- **postazione fissa** presso una delle sedi del **committente**

**Eccezioni:**

- conoscenze teorico – tecniche di grado elevato o valore reddituale complessivo superiore ad una determinata soglia
- prestazioni professionali per le quali viene richiesta l'iscrizione in albi o registri professionali, individuati dal D.M. 20 dicembre 2012 (**iscritti agli albi tenuti dalle Federazioni Sportive Nazionali**)

**ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA  
PRINCIPALI PROBLEMATICHE**

**INDIVIDUAZIONE  
DELLA  
FATTISPECIE**

**CORRETTO  
INQUADRAMENTO  
DEL RAPPORTO**

**ENTE  
PREVIDENZIALE DI  
RIFERIMENTO  
(ENPALS)**

**CONTENZIOSO IN  
CORSO**

**CRITERI  
APPLICATIVI**

10

**ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA  
PRINCIPALI PROBLEMATICHE**

**INDIVIDUAZIONE  
DELLA FATTISPECIE**

11



### SPORTIVI DILETTANTI - REDDITI DIVERSI

- ❑ Esenzione IRPEF se compensi < € 7.500,00
- ❑ Se compensi > 7.500 ritenuta IRPEF 23% + addizionale regionale 1,23% + addizionale comunale ?? (RM 106/E/2012)
- ❑ **No** assoggettamento a **previdenza**
- ❑ **No** assoggettamento ad **IVA**
- ❑ **No** assoggettamento ad **IRAP** (art, 90, c. 10, L. 289/2002)
- ❑ **No** adempimenti richiesti dalla legislazione sul **lavoro**
- ❑ Comunicazione preventiva ai Centri per l'Impiego/LUL solo per co.co.co amministrativo - gestionali

### COLLABORATORI NON SPORTIVI DILETTANTI

- ❑ Aliquota contributiva **ENPALS**: 33% + INPS contr. minori per prestazioni assicurative ed assistenziali se lavoratori dipendenti
- ❑ Assoggettamento a ritenuta **IRPEF** (20% se professionista o aliquota progressiva se dipendente/collaboratore)
- ❑ **IVA** 22% se libero professionista (salvo regimi speciali: minimi, ecc.)
- ❑ **Adempimenti ENPALS** (agibilità/dichiarazioni mensili e trimestrali)
- ❑ **Adempimenti legislazione lavoro** (Libro Unico/ Comunicazione Preventiva/busta paga etc)

**COLLABORAZIONI IN AMBITO SPORTIVO**



**A TITOLO  
GRATUITO**

**A TITOLO  
ONEROSO**

### PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO

Costituiscono un **requisito essenziale** nell'ambito del volontariato (Legge 11 agosto 1991, n. 266)

Negli altri settori (compreso lo sport dilettantistico) **valgono le regole generali**:

- La norma è rappresentata dal rapporto di lavoro retribuito
- La **prestazione gratuita**, ammissibile e compatibile con lo sport dilettantistico, deve essere **provata**

### PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO

- Assenza scopo di lucro del beneficiario della prestazione
- Previsione statutaria + deliberazione C.D.
- Opportuna qualifica di socio del prestatore d'opera
- Dichiarazione sottoscritta dalle parti
- Caratteristiche effettive della prestazione

### OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE

- Motivazione finalizzata al perseguimento scopi associativi (gratia vel benevolentia causae)
- Assenza vincoli e subordinazione gerarchica
- Assunzione responsabilità prestatore


### PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO

- ❑ no libri lavoro no comunicazioni ad enti
- ❑ solo rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico
- ❑ nessun obbligo fiscale
- ❑ nota spese per contabilità interna
- ❑ oneri previdenziali: "pericolo" ENPALS
- ❑ copertura assicurativa: obbligatoria se tesserati ex art. 53 L.289/02 - opportuna se non tesserati

### I RAPPORTI DI LAVORO RETRIBUITO

- Lavoro subordinato -art. 2094 c.c.
- Lavoro autonomo -art. 2222 c.c.
- CO.CO.CO. -art. 409 c.p.c.

#### Prestazioni "sportivo dilettantistiche"



non sono una forma di lavoro "tipizzato"

trovano origine in norme fiscali (REDDITI DIVERSI)

INPS - INAIL - ENPALS

hanno chiarito che non sono soggette a contribuzione previdenziale

**ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA  
PRINCIPALI PROBLEMATICHE**

**CORRETTO  
INQUADRAMENTO  
DEL RAPPORTO**

19

### CORRETTO INQUADRAMENTO DEL RAPPORTO ART. 67, LETT. m), TUIR

Sono **redditi diversi**, **se non** costituiscono redditi conseguiti nell'**esercizio di arti o professioni** né in relazione alla qualità di **lavoratore dipendente** .... lett. m) :

❑ Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai **direttori artistici** ed ai collaboratori tecnici per **prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche** che perseguono finalità dilettantistiche

❑ ... e quelli **erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni**, dalle Federazioni sportive nazionali, ... dagli enti di promozione sportiva **e da qualunque organismo**, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e **che sia da essi riconosciuto**. 

❑ Tale disposizione si applica anche ai rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale** resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche.

**CORRETTO INQUADRAMENTO DEL RAPPORTO  
ART. 67, LETT. m), TUIR**

Sono **redditi diversi**, **se non** costituiscono redditi conseguiti nell'**esercizio di arti o professioni** né in relazione alla qualità di **lavoratore dipendente** .... :

DUE LINEE DI PENSIERO IN DOTTRINA (E GIURISPRUDENZA)



... le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ... ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici **per prestazioni di natura non professionale** da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche ...



... e quelli erogati ... **nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** ...

21

... anche ai rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale**...

**CORRETTO INQUADRAMENTO DEL RAPPORTO  
LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE**

- non esiste nel nostro ordinamento una definizione ius lavoristica
- riferimento solo ai fini fiscali

**art. 409 cpc - norma di diritto processuale**

“rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”



**prestazione**

- continuativa (non occasionale, reiterata nel tempo)
- coordinata
- personale

non etero-organizzata

**CORRETTO INQUADRAMENTO DEL RAPPORTO  
LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE**

**Prestazione continuativa**

**la continuità ricorre quando la prestazione perduri nel tempo e comporti un impegno costante del prestatore a favore del committente**



- ❑ la prestazione non deve essere occasionale o istantanea, ma si deve protrarre in un **arco temporale abbastanza lungo** (Cass. n. 9067/1990, Cass. n. 6298/1988)
- ❑ prestazioni **reiterate** ed un **impegno costante** a favore del committente (Cass. n. 5698/2002, Cass. 3485/2001)
- ❑ prestazioni che si svolgono **lungo un determinato periodo**, non essendo intesa in senso meramente cronologico, cosa che comporta un certo numero di prestazioni professionali in un determinato periodo di tempo (Cass. n. 5811/1984)
- ❑ prestazioni **istantanee funzionalmente correlate** e destinate a soddisfare un **interesse duraturo** del committente (Cass. n. 2906/1976)

## CORRETTO INQUADRAMENTO DEL RAPPORTO LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

### Prestazione coordinata

la coordinazione, quando vi è una connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente



- ❑ attività **strutturalmente e funzionalmente collegata** all'organizzazione del committente (Cass. n. 3698/02; Cass. n. 3485/01; Cass. n. 9087/90)
- ❑ le **direttive imprenditoriali** circa le prestazioni da svolgere vanno **eseguite**, pur essendo le stesse **svolte in maniera coordinata**, ma del tutto **autonoma**
- ❑ **potere** del **committente limitato** a chiedere la **prestazione dovuta**
- ❑ **manca** del **potere** di **determinazione unilaterale delle modalità di esecuzione** della prestazione
- ❑ **differenza di ordine qualitativo** e non quantitativo tra il **potere tipico del lavoro subordinato** e quello di **coordinamento** del committente

**CORRETTO INQUADRAMENTO DEL RAPPORTO  
LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE**

**Prestazione personale**

la personalità quando vi è la netta prevalenza del lavoro personale del collaboratore rispetto ad altri fattori



- ❑ il **fattore lavoro** deve essere **prevalente rispetto agli altri fattori impiegati** ai fini della realizzazione dell'obbligazione contrattuale
- ❑ prevalente **anche rispetto alla struttura** della quale si avvale per raggiungere il risultato
- ❑ si evince anche in una **molteplicità di incarichi** espletati con l'impiego prevalente di attività personale non subordinata (Cass. n. 12681/2003)
- ❑ non può essere escluso nelle attività professionali che richiedono la collaborazione di personale dipendente (Cass. n. 1112/1987).

### CORRETTO INQUADRAMENTO DEL RAPPORTO

Ministero del Lavoro (comunicazione del 16 luglio 1987)

- ❑ Mancata imposizione di un orario stabilito
- ❑ Compenso determinato in relazione alla professionalità e alle singole prestazioni
- ❑ Assenza di vincoli e di sanzioni disciplinari
- ❑ Libera scelta da parte del collaboratore delle modalità tecniche per lo svolgimento dell'attività
- ❑ Volontà dei contraenti diretta ad escludere la subordinazione

26

### CORRETTO INQUADRAMENTO DEL RAPPORTO INPS (circolari nn. 58/1997 e 108/2000)

- ❑ volontà dei contraenti diretta ad **escludere qualsiasi vincolo di subordinazione**
- ❑ **mancata imposizione** al lavoratore di un **orario prestabilito** da parte del committente
- ❑ **compenso commisurato alla professionalità**, al lavoro prestato con riferimento alle **singole prestazioni** ed **all'utilità dell'opera** richiesta, **con esclusione di qualsiasi correlazione alla durata ed alla complessità del lavoro svolto**
- ❑ **assenza di vincoli e sanzioni disciplinari**
- ❑ **libera scelta delle modalità di effettuazione delle prestazioni**, **assunzione** degli **oneri** relativi all'esecuzione della prestazione e del **rischio** inerente all'esecuzione medesima
- ❑ presenza **in capo al lavoratore autonomo** di un'**organizzazione** imprenditoriale, anche in termini minimi e del rischio economico attinente l'esercizio dell'attività lavorativa

**CORRETTO INQUADRAMENTO DEL RAPPORTO  
ART. 67, LETT. m), TUIR**

***2 CONDIZIONI***

□ ***OGGETTIVA:***

- indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'**esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche**
- rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale**

- **SOGGETTIVA:** **dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, ... dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto**

**CORRETTO INQUADRAMENTO DEL RAPPORTO**

**Art 35 D.L. 207/2008 c.d. Milleproroghe**

**“esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica”**

"Nelle parole '**esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche**', contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono **ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica**".

**GLI ISTRUTTORI SPORTIVI  
POSSONO ASSUMERE LA QUALIFICA DI  
“SPORTIVO DILETTANTE”**

29

**CORRETTO INQUADRAMENTO DEL RAPPORTO**  
**Risoluzione Agenzia Entrate n. 34/E del 26.03.2001**  
**(superata !!!)**

**“esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica”**

- ❑ Con l'espressione esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica si è voluto ricondurre nel regime agevolato i compensi corrisposti ai **soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione di manifestazioni sportive** con carattere dilettantistico ...
- ❑ Sono compresi i **dirigenti dell'associazione che presenziano** direttamente alla **manifestazione sportiva** consentendone di fatto il regolare svolgimento .....
- ❑ **Figure dirigenziali** non retribuite in base a norme interne ..... ma **indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva**

**CORRETTO INQUADRAMENTO DEL RAPPORTO**  
**RISOLUZIONE n. 38/E del 11/04/2014**

- ❑ *a differenza degli **sportivi professionisti** le cui prestazioni, regolate dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, costituiscono oggetto di un contratto di lavoro dipendente o, in taluni casi, di lavoro autonomo, **non esiste una compiuta disciplina civilistica relativa all'attività degli sportivi dilettanti***
- ❑ *...l'attuale formulazione dell'art. 69, comma 2, del TUIR, in considerazione della **non configurabilità di un rapporto di lavoro nell'attività sportiva dilettantistica** e del favore con cui era stato disciplinato il relativo trattamento tributario nell'ambito dei redditi diversi..*

### **CORRETTO INQUADRAMENTO DEL RAPPORTO** CIRC.RE MIN. LAVORO n. 37/4036 del 21/02/2014

- ❑ *Il quadro giuridico evidenzia un **particolare trattamento di favore** riservato alle società ed associazioni sportive dilettantistiche giustificato dalla **funzione sociale** da esse svolta*
- ❑ *Esiste una **netta distinzione tra SSD/ASD (riconosciute dal CONI) e le realtà imprenditoriali che «gestiscono» lo sport con fini di lucro***
- ❑ *Il CONI è l'unico organismo certificatore dell'effettiva attività svolta dalle SSD/ASD*
- ❑ *L'operatività dell'art. 67 TUIR non è limitata al solo caso di partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ma si estende alla **didattica, attività di preparazione e di assistenza intese nell'accezione più ampia del termine «attività sportive»***

**CORRETTO INQUADRAMENTO DEL RAPPORTO**  
**SENTENZA CASSAZIONE PENALE, SEZ. 3, n. 31840/2014**

- ❑ *Le asd o ssd usufruiscono di importanti vantaggi sotto il profilo fiscale, volti ad incrementare e favorire la nascita di queste associazioni, tenuto conto del **ruolo importante da esse svolte nello strato sociale** e nell'ottica di uno sviluppo su larga scala dello sport tra la popolazione anche come **fattore di crescita sul piano relazionale e culturale***

**CORRETTO INQUADRAMENTO DEL RAPPORTO  
CO.CO.CO AMMINISTRATIVO - GESTIONALI**

**Circ. Ag. Entrate 21/E del 22/04/2003**

*"Il carattere amministrativo - gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell'art. 81 (ora 67), comma 1, lett. m), alla collaborazione nell'attività amministrativa e di gestione dell'ente"*

possono beneficiare dell'agevolazione in caso di **svolgimento non professionale dell'attività**:

- Personale di segreteria (tenuta contabilità – raccolta iscrizioni etc.)
- Direttori sportivi**
- Istruttori sportivi** (casistica ridotta dopo art. 35 milleproroghe)

34

**CORRETTO INQUADRAMENTO DEL RAPPORTO  
CO.CO.CO AMMINISTRATIVO - GESTIONALI**

**Circ. Ag. Entrate 21/E 2003**

in quanto contratti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere caratterizzati da:

- Assenza del vincolo di subordinazione
- Continuità nel tempo**
- Inserimento nell'organizzazione economica del committente
- Coordinamento con il committente
- Di **natura non professionale** - la prestazione non rientra nell'oggetto dell'arte o professione del percettore

35

2. Rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche

**CORRETTO INQUADRAMENTO DEL RAPPORTO**

**CO.CO.CO AMMINISTRATIVO – GESTIONALI  
e  
DI NATURA ISTITUZIONALE**



**CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO  
EX ARTT. 76 E SEGG.TI D. Lgs. 10/9/03 n. 276**

- Valutare opportunità di attivare la procedura nei casi oggetto di potenziale contestazione

36

**ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA  
PRINCIPALI PROBLEMATICHE**

**ENTE  
PREVIDENZIALE DI  
RIFERIMENTO  
(ENPALS)**

37

**ENTE PREVIDENZIALE DI RIFERIMENTO  
INPS (EX ENPALS)**

**D.M. 15-03-2005**

Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'ENPALS:

*20) impiegati, operai, **istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi** di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;*

*22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;*

*23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche;*

## I RAPPORTI DI LAVORO NEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

### ENTE PREVIDENZIALE DI RIFERIMENTO INPS (EX ENPALS)

#### ENPALS circolari n. 7/2006 e 13/2006

~~istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi~~

~~l'**obbligatorietà dell'iscrizione** a prescindere dalla natura giuridica -  
subordinata o autonoma - del rapporto di lavoro~~

#### ENPALS circolare n. 18/2009

a seguito modifica art. 35, co. 5, L. 149/09 (Milleproroghe)

“rientra pertanto nella predetta nozione (esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica) **qualsiasi attività di formazione, didattica, preparazione ed assistenza svolta nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica**”

**ENTE PREVIDENZIALE DI RIFERIMENTO  
INPS (EX ENPALS)**

**il reddito deriva da una prestazione diversa  
da quella di lavoro (subordinato o autonomo)**



**esonero dal versamento  
di qualunque forma di contribuzione**

**ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA  
PRINCIPALI PROBLEMATICHE**

**CONTENZIOSO  
IN CORSO**

41

**CONTENZIOSO IN CORSO  
CERTEZZE ...**

1. **i compensi sportivi sono esentati anche dagli obblighi contributivi** (per l'intero importo) oltre che dall'assoggettamento tributario (per la sola fascia esente)
2. L'attività sportiva dilettantistica **non è strettamente collegata all'agonismo o alla partecipazione a manifestazioni sportive**
3. **I rimborsi spese analitici** non costituiscono compenso

### CONTENZIOSO IN CORSO PROBLEMI APERTI ...

- ❑ Il trattamento agevolato si può applicare a condizione che l'attività svolta non costituisca per il lavoratore «attività lavorativa» autonoma o subordinata
- ❑ Corretto inquadramento della collaborazione sportiva/rapporto lavorativo - Limiti dell'autonomia contrattuale
- ❑ (in)sufficienza del requisito del «riconoscimento» ai fini sportivi
- ❑ Svolgimento di attività (ri)qualificata commerciale da parte degli enti sportivi dilettantistici
- ❑ Particolarità della normativa «INPS – EX ENPALS»
- ❑ Sostenibilità economica del settore sportivo dilettantistico
- ❑ Diritto dei lavoratori ad una tutela previdenziale ed assistenziale (art. 38 Costituzione)
- ❑ Problemi per lo sportivo dilettante per giustificare la capacità di spesa e per il “rating” bancario (mutui/finanziamenti)

**GIURISPRUDENZA MERITO E LEGITTIMITA'**

- ❑ **Corte Appello Firenze nr. 683/2014** (nuoto)
- ❑ **Tribunale Firenze, sez. lavoro, nr. 671/2013** (nuoto)
- ❑ **Cassazione Penale nr. 31840/2014** (fitness)
- ❑ **Cassazione nr. 6370/2014** (fitness)
- ❑ **CTP Venezia nr. 380/2014** (hockey)
- ❑ **CTP Reggio Emilia, 144/2014**
- ❑ **CTP Lecco, 171/2014**
- ❑ **Corte Appello Milano, nr. 1172/2014** (fitness)
- ❑ **Tribunale Venezia, lavoro, nr. 536/2014** (fitness/nuoto)
- ❑ **Tribunale Roma, sez. lavoro, nr. 9284/2013**
- ❑ **Tribunale Milano, nr. 4111/2011**
- ❑ **Tribunale Venezia, sez. lavoro, nr. 870/2011** (fitness)
- ❑ **Cassazione, sez. lavoro, nr. 21245/2014** (nuoto)

### Corte Appello Firenze nr. 683/2014 (nuoto)

di realizzare un regime di favore a vantaggio delle associazioni sportive dilettantistiche, esentando dal pagamento dell'imposta ( e della contribuzione) quanto queste corrispondano, in forme di rimborsi forfettari o di compensi , non solo agli "atleti", ma anche a tutti coloro che collaborino, con mansioni tecniche od anche gestionali, al funzionamento della struttura riconosciuta dal Coni. Vi sottende, ovviamente, la necessità di incentivare questo tipo di attività e di alleggerirne i costi di gestione, sul presupposto della oggettiva valenza della funzione (anche) educativa che consegue all'esercizio di attività sportive non professionistiche.

come si è visto, corrisponde all'esigenza di diffusione dello sport a livello dilettantistico e non già solo a quella di farlo subordinatamente alla preparazione e partecipazione a competizioni.

Sostiene, ancora, l'Inps che l'agevolazione di cui si discute non potrebbe competere tutte le volte che la collaborazione sia svolta in maniera professionale e che la professionalità debba e possa ricavarsi dalla continuità della prestazione e dall'entità del compenso.

Anche tale argomento non è condiviso dal Collegio, poiché il requisito della professionalità è richiesto dalla legge (art. 67 TIUR) solo per le manifestazioni di cori, bande musicali e filodrammatiche (v. primo cpv. art. 67, lett. m), mentre nella seconda parte della norma ( dedicata alle attività sportive vere e proprie) non vi è alcun riferimento alla non professionalità della collaborazione.

### Tribunale Firenze, sez. lavoro, nr. 671/13 (nuoto)

E' noto che la giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri generali per individuare in concreto il carattere professionale dell'attività lavorativa ( cfr tra le altre Corte Appello Torino n. 1424/11 in atti) .

Tali criteri possono essere così riassunti:

- a) utilizzo, nello svolgimento dell'attività stessa, di particolari conoscenze tecniche;
- b) abitualità dell'attività che, sebbene non necessariamente esclusiva o prevalente, sia svolta con caratteri di continuità e ripetitività;
- c) connessione ed accessorieta' rispetto ad altra attività lavorativa ordinariamente e professionalmente svolta;
- d) carattere non imisorio o comunque marginale rispetto al reddito medio, delle somme percepite.

Nel caso di specie tutti i 55 collaboratori oggetto della residua pretesa contributiva appaiono aver svolto la loro attività con carattere di continuità e ripetitività ( risultano aver lavorato per almeno tre annualità con cadenza periodica) percependo compensi di natura sicuramente non marginale rispetto al reddito medio ( escludendo il caso limite del Direttore Massagli che percepisce un reddito annuo di circa 39.000 euro, il reddito complessivo medio annuo degli ulteriori collaboratori si aggira tra i 5000 ei 6000 euro).

Tanto basta per escludere l'applicabilità dell'invocata esenzione.

### Cassazione Penale nr. 31840/2014 (fitness)

"... occorre verificare, indipendentemente dalla forma della collaborazione, subordinata o autonoma, quale sia il carattere della prestazione remunerata, **escludendo la possibilità di considerare redditi esenti quelli in cui la remunerazione (e la collegata prestazione) abbia carattere professionale.**"

"... deve farsi riferimento ai fini della esclusione o meno dal regime di favore fiscale alla **natura dell'attività svolta all'interno** di associazioni sportive dilettantistiche che, se di tipo professionale comporterà l'inapplicabilità delle esenzioni."

"... necessità di verificare quando un'attività resa nell'ambito delle associazioni sportive dilettantistiche abbia carattere professionale."

"... assumono specifica rilevanza **l'abitudine e/o ripetitività dell'attività; l'utilizzazione di particolari e specifiche conoscenze tecniche e la non irrisorietà o marginalità delle somme percepite rispetto al reddito medio.**"

**Cassazione nr. 6370/2014**  
**CTR Milano nr. 72/2008 (fitness)**

“ ... la CTR ha innanzitutto precisato che le associazioni senza fini di lucro non godevano di per se stesse di uno status di extrafiscalità tale da esentarle per definizione da ogni prelievo fiscale ma, potendo di fatto svolgere attività di tipo commerciale (art. 148, comma 2 TUIR), occorre sempre tenere conto della natura delle attività in concreto svolte e non era quindi sufficiente la previsione, contenuta nello statuto sociale, che l'associazione non avesse finalità di lucro; ”

“ ... la CTR ha, poi, evidenziato che, ai sensi dei criteri di cui all'art. 2697 cc, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti che, in deroga ai criteri generali, giustificavano l'esenzione era a carico del soggetto che invocava siffatta esenzione”

“La Corte rigetta il ricorso”

### CTP Venezia nr. 380/2014 (hockey)

...annullato l'avviso di addebito con il quale INPS (gestione ex Enpals) azionava la pretesa contributiva per atleti e allenatori di una squadra di hockey di serie A

... visto che **l'hockey non è un settore professionistico** secondo la qualificazione della FISG, allora giocatori e allenatori, anche se militanti in serie A, anche se impegnati abitualmente in tale attività, anche se ricevono compensi **tutt'altro che marginali**, anche se svolgono **l'attività con continuità non possono essere considerati professionisti per difetto del requisito formale previsto dall'art. 2 della l. n. 91/81**; quindi non rientrano nel campo di applicazione della norma

... è quindi erroneo dedurre e verificare un generico carattere professionale dell'attività svolta (quale conseguenza dell'abitualità e non marginalità dei redditi conseguiti dagli atleti e dagli allenatori) e deve invece accertarsi la **sussistenza in concreto di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato** (soggezione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore) che, nel caso di specie, Inps non aveva né provato né dedotto, limitandosi evidentemente a invocare la presunzione ex l. n. 91/81 senza aver assolto all'onere della prova gravante, secondo le regole generali, sull'ente previdenziale in relazione ai fatti costitutivi della pretesa contributiva.

### CTP Reggio Emilia, 144/2014

" ... l'esenzione viene subordinata a compensi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e in sede di verifica era stato constatato che la società erogante non aveva ottenuto tale riconoscimento.... "

" ... avuto riguardo anche alla documentazione prodotta dalla parte ricorrente (all. 18), inerente la certificazione della corresponsione dei compensi erogati per le prestazioni rese alla anni 2006 e 2007, non v'è dubbio che esse rientrassero nella fattispecie sopra richiamate e, correttamente indicati nel mod. 730/2007 tra i redditi diversi, non avessero concorso a formare il reddito imponibile. "

" ... non si può far ricadere sul ricorrente la conseguenza di un supposto disconoscimento ex post della natura giuridica e dell'oggetto della società.

Opinare diversamente, in presenza di situazioni che, sotto ogni profilo, risultano essere come appaiono, significa violare i principi generali dell'ordinamento giuridico sulla buona fede e sul legittimo affidamento. "

### CTP Lecco, 171/2014

...una asd affiliata ad una FSN/EPS/DSA e regolarmente iscritta nel **Registro CONI**, ha diritto a riconoscere ai propri atleti, dirigenti o istruttori compensi per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica di cui agli art. 67, comma 1, lett. m) e 69 del Tuir, **indipendentemente dalla natura commerciale o meno dei proventi dalla stessa conseguiti**.

Secondo la formulazione testuale della norma, ... devono sussistere contemporaneamente **due presupposti imprescindibili, uno di carattere oggettivo e uno soggettivo**: deve trattarsi di proventi riconosciuti per attività svolte per esercizio diretto di attività sportiva, e detti compensi possono essere corrisposti solo da parte di determinati soggetti titolati a farlo: CONI, FSN EPS o qualunque organismo comunque denominato che persegue finalità sportive dilettantistiche e sia da essi riconosciuto.

51

... è quindi erroneo dedurre e verificare un generico **carattere professionale dell'attività** svolta (quale **conseguenza dell'abitualità e non marginalità dei redditi conseguiti dagli atleti e dagli allenatori**) e deve invece accertarsi la sussistenza in concreto di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato (soggezione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore) ...

### Corte Appello Milano, nr. 1172/2014 (fitness)

Tale argomento non è condiviso dal Collegio poiché il requisito della professionalità è richiesto dalla legge solo per le manifestazioni di cori, bande musicali e filodrammatiche, mentre nella seconda parte della norma (art. 67, lett. m cit.) – dedicata alle attività sportive vere e proprie – non vi è alcun riferimento alla non professionalità della collaborazione (vedi C.App. Firenze, n. 683/14).

Nello sport, infatti, il legislatore ha già ritagliato il perimetro del professionismo e, quindi, tutte le collaborazioni svolte nell'ambito dello sport dilettantistico seguono il regime agevolato a prescindere dalla continuità e abitualità della prestazione svolta da chi collabora in tale ambito. Ciò che conta è che le collaborazioni vengano svolte a favore di organismi che perseguono *finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal CONI o dagli Enti di promozione sportiva.*

Il mancato riferimento alla “non professionalità” per le sole *attività sportive dirette* è significativa della volontà del legislatore di non attribuire alcuna rilevanza a detto requisito in considerazione del fatto che le suddette prestazioni, proprio perché rese nell'ambito di un organismo sportivo dilettantistico senza scopo di lucro e dirette allo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, non possono assumere i caratteri della professionalità proprio perché inserite in un contesto *qualificato* dal riconoscimento di un organo pubblico attestante i requisiti stabiliti dalla norma, ponendo, quindi, una sorte di presunzione del carattere non professionale delle prestazioni in esame.

Non si deve confondere, infatti, l'amatorialità (ad es., quando un gruppo  di amici decide di correre al parco) con il dilettantismo (ad es., quando alcune persone vogliono praticare atletica a livello non professionistico sotto la direzione di un istruttore-

### Trib. Venezia, lavoro, nr. 536/2014 (fitness/nuoto)

Le sentenze citate divergono con riferimento alla sussistenza del requisito della natura professionale/non professionale della prestazione.

Per Trib. VE sent. 707/12 l'elemento è essenziale anche per gli istruttori; per Trib. VE sent. del 25/11/2010 e sent. 297/12 non è richiesta la accessorialità/complementarietà/non professionalità della prestazione; in ogni caso spetta all'Enpals la prova sul punto, a fronte di una allegata "occasionalità" della prestazione.

Ritiene il giudicante di aderire a questo secondo orientamento, in quanto la natura "non professionale" è inserita nel 2° periodo dell'art. 67 cit. con riferimento al personale amministrativo con contratti co.co.co.

le prove orali comunque confermano la marginalità dei compensi, trattandosi di istruttori che operavano a volte come secondo lavoro, a volte nei ritagli di tempo dallo studio universitario, a volte di compensi per periodi in cui l'istruttore presente in palestra non svolgeva in via esclusiva l'insegnamento /allenamento altrui, bensì anche allenamenti per se stesso "in proprio".

### Tribunale Roma, sez. lavoro, nr. 9284/2013

devono ricorrere due condizioni: le prestazioni remunerate devono avere carattere non professionale e devono essere rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

10. La norma di interpretazione autentica non ha tuttavia inciso sulla prima condizione richiesta dal testo originario dell'art. 67, lett. m). Indipendentemente dalla forma della collaborazione, subordinata o autonoma, la prestazione remunerata non deve avere carattere professionale.

14. Affinché i compensi erogati in favore di istruttori, tecnici, collaboratori dell'associazione possano andare esenti a contribuzione, è necessario che l'attività da loro svolta non sia abituale e non abbia alle spalle un bagaglio di competenze tecniche spese nell'esecuzione della prestazione.

### Tribunale Milano, sez. lavoro, nr. 4111/2011

gli istruttori esercitano una attività di tipo professionale considerati la preparazione che essi devono possedere e che è richiesta dalla società, le abilitazioni federali richieste, l'abitudine del rapporto di lavoro.

alla struttura societaria ed agli scopi che la società opponente persegue: se è certo vero che il CONI ha iscritto la società opponente quale società di natura dilettantistica è altrettanto vero però che gli istruttori svolgono una attività che non appare quale semplice collaborazione saltuaria ("per prestazioni di natura non professionale") bensì come vera e propria attività di tipo professionale sia in considerazione dei compensi erogati dalla società (spesso oltre la somma di € 7.500€ annuali) che della preparazione richiesta e della continuità della prestazione assicurata.

**incipit 67**

La circostanza che gli istruttori svolgano attività di formazione e di preparazione e di assistenza non rileva affatto nel caso di specie, in manca del requisito della prestazione di natura non professionale.

## I RAPPORTI DI LAVORO NEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

### Tribunale Venezia, sez. lavoro, nr. 870/11 (fitness)

“... Sembra al giudicante che si tratti di attività “abituale” non occasionale, da parte di soggetto avente titoli specifici di istruttrice. Ne consegue la debenza contributiva ...”

“... teneva un corso di un'ora ed era inserita nei turni di sala pesi come istruttore; ... facevano questa attività come secondo o terzo lavoro, ... la attività di palestra non era prevalente, ma non si può affermare che fosse occasionale e sporadica, ... inserimento in turni alla sala pesi e dall'impegno di tenere un corso di durata prolungata ... in favore esclusivo dei clienti della palestra (non consta attività agonistica di nessun genere svolta in palestra).”

“ ... ha dichiarato di essere stata una cultrice dell'aerobica ed a fine giornata, dopo avere svolto a tempo pieno il proprio lavoro, andava per un'ora in palestra due volte la settimana. Il diploma l'aveva conseguito durante la presenza in palestra e non era preesistente all'inizio dell'attività. Non constano inserimenti in turni, né assunzione di corsi. ... la esiguità del tempo passato in palestra, la duplice veste di cultrice utilizzatrice del servizio e di istruttrice non inserita in turni o in corsi, rende assai dubbia la sussistenza della prevalenza e professionalità della prestazione ... va escluso l'obbligo contributivo.”

### Cassazione, sez. lavoro, nr. 21245/2014 (nuoto)

4.2 Nel caso di specie, inoltre, trattandosi di istruttori di nuoto, non è di alcun rilievo che l'impianto sportivo (piscina) possa essere utilizzato anche indipendentemente dalla loro prestazione lavorativa, posto che, svolgendosi i corsi di nuoto nel medesimo impianto, gli istruttori espletano necessariamente la propria opera quali addetti appunto a tale impianto.

4.3 La causa va quindi definita con l'affermazione del seguente principio di diritto: *“gli istruttori di nuoto, in quanto espletano la propria attività in corsi di nuoto svolgentisi in piscine, rientrano tra “gli addetti agli impianti sportivi” di cui all'art. 3, comma 1, n. 21 del decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come sostituito dal dpr 22 luglio 1986, n. 10, indipendentemente dal regime autonomo o subordinato di espletamento della loro prestazione lavorativa, con conseguente debenza all'Inps dei contributi SSN, di malattia e Gescal”.*

### ATTIVITÀ CORRETTAMENTE INQUADRATE

1. Soggetti che svolgono **esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica**:
  - Atleti
  - Allenatori e tecnici
  - Dirigenti accompagnatori
  - Giudici di gara
  - Commissari
2. **Istruttori** sportivi (art. 35 milleproroghe)
3. Titolari di rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa non professionale per prestazioni di carattere amministrativo – gestionale** a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

58

### ATTIVITÀ CORRETTAMENTE INQUADRATE

- ❑ atleti
- ❑ allenatori e istruttori – anche “titolati” che svolgono in via prevalente altre attività lavorative e collaborano per un numero di ore limitato e con compensi non particolarmente significativi
- ❑ segretarie “co.co.co A/G”, senza obbligo di presenza o orario predeterminato
- ❑ dirigenti accompagnatori delle squadre e dirigenti presenti a referto

### ATTIVITÀ ESCLUSE DAL REGIME AGEVOLATO

Il trattamento di favore riservato ai compensi erogati nell'ambito dell'attività dello sportiva dilettantistica non può in ogni caso riguardare le prestazioni:

- di lavoro dipendente
- di lavoro autonomo o d'impresa
- di sportivi dilettanti in una manifestazione di professionisti
- di sportivi professionisti in una manifestazione dilettantistica
- a carattere amministrativo gestionale di natura occasionale

60

### ATTIVITÀ ESCLUSE E SITUAZIONI " A RISCHIO"

- custodi – manutentori - addetti alle pulizie
- receptionist – addetti al bar
- segretarie "a tempo pieno" o con orario predeterminato e obbligo di presenza
- istruttori "titolati" che prestano attività in via esclusiva e con compensi significativi
- istruttori "titolati" che non svolgono altra attività lavorativa e che prestano attività in favore di più committenti (liberi professionisti)
- dirigenti "non accompagnatori"

(vedasi circ.re ENPALS n. 13/2006 indici di professionalità)

**ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA  
PRINCIPALI PROBLEMATICHE**

**CRITERI  
APPLICATIVI**

62

### INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME EROGATE

- ❑ Rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi erogati per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica
- ❑ Compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale
- ❑ Sono esclusi i rimborsi di spese documentate relativi al vitto, all'alloggio, al viaggio, al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale (art. 69 co. 2 TUIR)

### RIMBORSI SPESE "DOCUMENTATI"

Devono essere:

- ❑ **documentati** (nota spese con documentazione allegata)
- ❑ **inerenti** (per data, luogo e numero di eventi)
- ❑ **autorizzati** (delibera CD)
- ❑ compresi i **rimborsi chilometrici** (max tabelle ACI)
- ❑ per "territorio comunale" si intende quello di **residenza dello sportivo** (RM 38/E dell'11/4/2014)

64

## I RAPPORTI DI LAVORO NEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

### TASSAZIONE SPORTIVI DILETTANTI

Compenso annuo	Imponibilità	Ritenuta IRPEF	Add.le Regionale + comunale
Fino a € 7.500,00	No	-	-
Oltre € 7.500,00 Fino a € 28.158,28	Sì	23% a titolo d'imposta	1,23% + comunale 65
Oltre € 28.158,28	Sì	23% a titolo d'acconto	1,23% + comunale

## I RAPPORTI DI LAVORO NEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

### OBBLIGHI DICHIARATIVI - CRITERIO DI CASSA

AMMONTARE COMPENSI	PRESENZA ALTRI REDDITI	DICHIARAZIONE
Fino a € 7.500,00	No SI	Mod. UNICO (no 730) Mod 730 o UNICO
> 7.500,00 Fino a € 28.158,28	No solo lavoro dip.te altri	UNICO (no 730) Mod. 730 o UNICO Mod. UNICO 66
Oltre € 28.158,28	solo lavoro dip.te altri o nessuno	Mod. 730  Mod. UNICO

**PROBLEMA ADDIZIONALI - RM 106/E/2012**

**Add.le Regionale**

Art. 28, c. 1, D.L. 06/12/2011 (salva Italia) ha incrementato le addizionali regionali di base dallo 0,90%% al 1,23%

**Add.le Comunale**

RM 106/2012: si applicano anche le addizionali comunali

**PROBLEMI**

concettuali: non è addizionale di compartecipazione

operativi: l'ASD deve verificare:

- aliquote di ogni singolo comune
- fasce di reddito ed esenzione
- come si fa a prevedere il reddito
- come si operano eventuali conguagli

67

### PARTICOLARITA'

- ❑ Compensi ad **atleti stranieri**: stessa disciplina ma problema reperimento C.F. per indicazione su 770 e **ritenuta 30%** sopra € 7.500
- ❑ Compensi < 7.500,00 € / **familiare a carico**: non rilevano
- ❑ Compensi < 7.500,00 € / **ISEE**: rilevano
- ❑ Compensi < 7.500,00 € / **assegni familiari**: rilevano se > € 1.032,92
- ❑ Compensi < 7.500,00 € / **disoccupazione**: ???
- ❑ Compensi < 7.500,00 € / **pensione vecchiaia**: rilevano

68

## PARTICOLARITA'

### REGIME DEI MINIMI

**attività «nuova»** – no prosecuzione precedente attività svolta a titolo di dipendente o collaboratore (**problema ex sportivi dilettanti**)

### COMMITTENZA

INPS «ex ENPALS» se lavoratore sportivo con **committente società sportiva**

INPS gestione separata con **committente privato**

### LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

assoggettato a ENPALS a prescindere dell'importo (anche inferiore <sup>69</sup> € **4.500**)

### VOUCHER

problema contributi: **INPS/ENPALS**

**PROBLEMA DI DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI**

**RM 9/E/2007**

-possibilità di corrispondere **compensi ai soci** per l'attività prestata in qualità di **amministratore** ovvero di **istruttore**

-affinché la corresponsione di emolumenti ai soci non possa configurarsi quale distribuzione indiretta di utili, vietata dall'art. 90, co. 18, lett. d), della L. 27.12.2002 n. 289, è necessario fare riferimento ai **criteri stabiliti dall'art. 10, co. 6, del DLgs. 4.12.97 n. 460 in materia di ONLUS**

70

**PROBLEMA DISTRIBUZIONE INDIRECTA DI UTILI**

**Art. 10, c. 6, D.Lgs 460/1997**

lett. b) **acquisto di beni o servizi per corrispettivi** che, senza valide ragioni economiche, siano **superiori al loro valore normale**

lett. c) corresponsione ai **componenti degli organi amministrativi e di controllo di emolumenti** individuali superiori al compenso massimo previsto dal DPR 10.10.94 n. 645 (art. 37 della Tariffa professionale) per il **presidente del collegio sindacale** delle società per azioni (ad oggi il compenso massimo è fissato in € 41.316,55)

71

lett. e) corresponsione **ai lavoratori dipendenti** di salari o stipendi **superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche**; applicabile anche ai compensi erogati ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR (compresi € 7.500,00)

**CENTRO IMPIEGO - L.U.L.**

**OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AI CENTRI PER L'IMPIEGO  
ex art. 1, c. 1180 Fin.ria 2007**

- ❑ **NO per sportivi dilettanti «puri» (interpello 22/2010)**
- ❑ Si per co.co.co, sia «ordinarie» che «amministrativo /gestionali» (Min. lavoro – lettera circolare n. 4726 14/02/2007 + interpello n. 22/2010)
- ❑ maxisanzione lavoro a nero

**OBBLIGO DI TENUTA DEL L.U.L.  
CO.CO.CO.AMMINISTRATIVO GESTIONALI**

- ❑ **L'adempimento è dovuto** (Min. lavoro – vademecum del 05/12/2008 + interpello n. 22/2010;
- ❑ Incongruenza con natura di reddito diverso (istruzioni mod. Unico quadro RC - approvate con Decreto Ministeriale – fonte di rango superiore a documenti di prassi, vademecum ed interpelli - prevedono che non costituiscono redditi assimilati al lavoro dip.te quelli derivanti da co.co.co amm.vo-gest.li)

### SICUREZZA - D. LGS. 81/2008

**LAVORATORE:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte, una professione ... **SONO INCLUSI I VOLONTARI**

D. Lgs. 106/2009: non sono più assimilati alla definizione di lavoratore i **volontari** di cui alla L. 266/1991, che vengono **equiparati ai lavoratori autonomi**. Queste due categorie vanno sottoposte a tutela analoga:

- fornitura di **informazioni sui rischi specifici** esistenti negli ambienti
- fornitura di attrezzature di lavoro e **disposizioni di protezione**
- facoltà** di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

**SICUREZZA - D. LGS. 81/2008**

**MINISTERO DEL LAVORO - Risposta a quesito del 1/9/2010**

... la classificazione dei compensi sportivi ... come redditi diversi da quelli lavorativi operi unicamente a fini fiscali, dal momento che gli stessi si sostanziano in compensi dovuti a **vere e proprie prestazioni lavorative**, a meno che, come già esposto, non sia provata la natura volontaria della prestazione nel senso sopra specificato...

Stante quanto sopra, si ritiene che il regime applicabile nei casi suddetti sia quello previsto per i **collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 409 del codice di procedura civile** anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 276/2003, e cioè quello previsto per i **lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile**, per i quali l'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone l'applicazione degli articoli 21 e 26 del medesimo testo normativo.

**ANTIPEDOFILIA - D.LGS. 39/2014  
(ART. 25-BIS DPR 313/02)**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: il termine “lavoratore” deve essere interpretato nell’accezione più ampia, in funzione dei minori oggetto di tutela:

*“L’obbligo è a carico di tutti i datori di lavoro che intendano impiegare lavoro, quindi che intendano instaurare un rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive, in cui la prestazione dedotta a carico del lavoratore sia quella del lavoro per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”*

*“sono datori di lavoro tutti quei soggetti che impieghino un lavoratore, a prescindere dalla durata del rapporto e dalla durata della prestazione, purché l’attività dedotta sia strumentale allo svolgimento di attività professionali o di **attività volontarie organizzate** e risponda alle caratteristiche oggetto della previsione normativa (attività lavorativa che comporti **contatti diretti e regolari con i minori**)”.*

**ANTIPEDOFILIA - D.LGS. 39/2014  
(ART. 25-BIS DPR 313/02)**

- lavoratori dipendenti
- lavoratori parasubordinati
- collaboratori sportivi ex art. 67 TUIR (\*)
- collaboratori amministrativi gestionali (art. 67 TUIR)(\*)
- lavoratori volontari (\*)

(le categorie segnalate con (\*)) erano state considerate esonerate in base al messaggio Coni del 4 aprile 2014, **eliminato dal sito web**)

76

## I RAPPORTI DI LAVORO NEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

TIPOLOGIA	DESCRIZ.	ENPALS	INPS C.M.	C.I.	LUL	DVR	C.G. (**)
SPORTIVI < 7.500	GIOC./ATL./ISTR./ALL	NO	NO	NO	NO	NO (*)	SI
SPORTIVI > 7.500	GIOC./ATL./ALL	NO	NO	NO	NO	NO (*)	SI
<b>SPORTIVI &gt; 7.500</b>	<b>ISTRUTTORE</b>	<b>???</b>	<b>???</b>	NO	NO	NO (*)	SI
CO.CO.CO. AMM-GEST <	SEGRET./ADD. IMP.	NO	NO	SI	SI	NO (*)	NO
<b>CO.CO.CO. AMM-GEST &gt;</b>	<b>SEGRET./ADD. IMP.</b>	<b>???</b>	<b>???</b>	SI	SI	NO (*)	NO
CO.CO.CO.	SETT. SPORTIVO	SI	SI	SI	SI	NO (*)	SI
<del>CO.CO.PRO. (Jobs act)</del>	ATT. COMM.LE	NO (inps)	SI	SI	SI	NO (*)	NO
CO.CO.CO.	COMP. AMM.RI (SSD)	NO (inps)	SI	SI	SI	NO (*)	NO
DIPENDENTI	SETTORE SPORTIVO	SI	SI	SI	SI	SI	NO
DIPENDENTI	ALTRI SETT. (BAR)	NO (inps)	SI	SI	SI	SI	NO
AUTONOMI P. IVA	SETT. SPORT. (ISTR.)	SI	?	NO	NO	NO (*)	SI
AUTONOMI P. IVA	ALTRI SETT.	NO (inps)	NO	NO	NO	NO (*)	NO
AUTONOMI OCC.LI	SETTORE SPORTIVO	SI	?	NO	NO	NO (*)	SI
AUTONOMI OCC.LI	ALTRI SETTORI	NO	NO	NO	NO	NO (*)	NO
<b>VOUCHER</b>	<b>SETTORE SPORTIVO</b>	<b>???</b> (inps)	NO	SI	NO	NO (*)	SI
VOUCHER	ALTRI SETTORI	NO (inps)	NO	SI	NO	NO (*)	NO
VOLONTARI		NO	NO	NO	NO	NO (*)	SI

(\*) si applica la disciplina dei lavoratori autonomi

(\*\*) attività organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori

**GRAZIE DELL'ATTENZIONE**

78

**Dott. Patrizia Sideri**

**Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Siena**